

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4686

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori PARDINI, PASQUINI, DE GUIDI, DUVA
e VEDOVATO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 GIUGNO 2000

—————

Disposizioni in materia di termini per gli adempimenti relativi
a imposte e contributi

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Con il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, il Governo ha dato esecuzione alla delega contenuta nell'articolo 3, commi 134 e 135, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, di unificazione degli adempimenti fiscali e previdenziali e di unificazione dei termini di versamento delle imposte.

Il presente disegno di legge prevede, in linea con lo spirito di semplificazione della disciplina proprio del decreto legislativo n. 241 del 1997, l'aggiunta di un articolo che regoli la sospensione del decorso dei termini per gli adempimenti di natura fiscale e previdenziale nel periodo compreso tra il 1° agosto e il 15 settembre di ciascun anno.

Tali scadenze, se ricadenti nel periodo feriale dal 1° al 31 agosto, creano notevoli difficoltà ai contribuenti, alle aziende, che sono

chiuse, e agli studi professionali che si occupano della gestione degli adempimenti e della predisposizione di tutti i conteggi.

Già la legge 7 ottobre 1969, n. 742, prevede una sospensione di termini nel periodo feriale; in questo caso si tratta di termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e a quelle amministrative.

Con l'unico articolo di questo disegno di legge si prevede la sospensione del decorso dei termini relativi a leggi di natura fiscale e previdenziale nel periodo 1° agosto-15 settembre, e il differimento dell'inizio del decorso nel caso che questo cada nel periodo suddetto.

Per i pagamenti in scadenza nel periodo tra il 1° e il 31 agosto si prevede che possano essere effettuati entro il 15 settembre con una maggiorazione pari ad un dodicesimo degli interessi legali, a titolo di interesse corrispettivo per il differimento del pagamento, così da evitare oneri per lo Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 6 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 6-bis. - *Sospensione dei termini per gli adempimenti relativi a imposte e contributi.* - 1. Il decorso dei termini riguardanti gli adempimenti relativi a imposte e contributi è sospeso di diritto dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

2. I pagamenti scadenti nel periodo dal 1° agosto al 31 agosto possono essere effettuati entro il 15 settembre con la maggiorazione di un dodicesimo degli interessi legali vigenti».

